



## IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

### SEZIO E CIVILE

in persona del dott. Bruno Malagoli, in funzione di Giudice monocratico,  
sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_ del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno  
\_\_\_\_\_, promosso da

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in

\_\_\_\_\_, presso lo studio legale dell'Avv.

\_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale a margine del ricorso

### RICORRENTE

### CONTRO

\_\_\_\_\_ in persona del procuratore speciale avv.

\_\_\_\_\_ a ciò facultizzato giusta

procura speciale in data

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata

\_\_\_\_\_, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla  
memoria

### RESISTENTE

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis cpc notificato in data 29 luglio 2020, \_\_\_\_\_ ha  
esposto (per quanto rileva ai fini della decisione) di aver stipulato, in data 19/12/2003, con la  
Banca \_\_\_\_\_ un contratto di mutuo, avente ad oggetto il finanziamento di euro  
55.000,00, con tasso di interesse stabilito nel 5,8%, con rimborso della somma mutuata in 180  
rate mensili costanti (con ammortamento alla francese) dell'importo di euro 458,20 ciascuna,  
con decorrenza dal 31.1.2004 al 31/12/2018 e con un tasso di mora pari al 6,200%.

Il ricorrente ha contestato l'usurarietà degli interessi moratori ed in subordine ha eccepito la difformità dell'ISC applicato rispetto a quello stabilito in contratto, chiedendo l'applicazione del tasso sostitutivo stabilito dall'art. 117 co 7 TUB.

Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale, in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare la sussistenza di usura nel contratto di mutuo stipulato in data 19/12/2003 e, per l'effetto, dichiarare *ex art. 1815 c. 2, c.c.*, che nessun interesse è dovuto alla banca; di accertare e dichiarare la sussistenza di un credito in favore del ricorrente pari a euro 25.654,50 e, per l'effetto, condannare la Banca resistente alla restituzione della predetta somma. In via subordinata ha invece richiesto che, accertata la difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato, di dichiarare, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 6, d.lgs. 385/1993, la nullità della clausola relativa agli interessi con rideterminazione *ex art. 125-bis, comma 7, T.U.B.*, del piano di ammortamento e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente alla ripetizione della somma di euro 12.797,49 e, per l'effetto, condannare Banca \_\_\_\_\_ alla ripetizione di detto importo.

Si è costituita in giudizio la banca per resistere alla domanda e chiederne il rigetto.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima doglianza, inerente l'usura dell'interesse moratorio – in disparte la circostanza che dall'esame degli atti non pare che un tale interesse sia mai stato in concreto applicato al rapporto – può premettersi che, se è vero che costituisce orientamento ormai assodato nella giurisprudenza di legittimità quello che reputa necessario il rispetto del tasso-soglia di cui alla legge n. 108/1996 anche per gli interessi moratori pattuiti tra le parti, rientrandovi gli interessi convenuti a qualsiasi titolo (cfr., oltre alla nota sentenza n. 350 del 2013, anche le sentenze nn. 602 e 603 del 2013, che riprendono la decisione della Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29 e l'approdo cui sono giunte, di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020), è però altrettanto vero che, al fine di compiere tale verifica, non è affatto giustificato, tanto più nel caso concreto, il cumulo tra la misura degli interessi corrispettivi e la misura degli interessi moratori previsti in contratto per poi operarne un confronto *tout court* con il TEGM riferito agli interessi della prima categoria.

L'operazione compiuta da parte ricorrente si rivela dunque errata con riferimento al termine di paragone utilizzato per la verifica in punto di usurarietà.

Infatti, in disparte ogni approfondimento, in questa sede, circa le argomentazioni che

militavano a supporto della tesi restrittiva, ormai superate dall'auspicato intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che ha risolto il contrasto esistente in dottrina e giurisprudenza, deve rilevarsi che anche la tesi più estensiva da ultimo accolta in ordine alla assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura – <<intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso>>- si pone parzialmente in linea con quell'indirizzo già affermatosi nei tempi più recenti, secondo cui l'accertamento ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996, con riferimento agli interessi moratori, deve essere effettuato in via autonoma e con riguardo al tasso di mora nominale previsto in contratto. Qualora detto tasso, di per sé considerato, dovesse risultare pattuito in termini tali da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la relativa clausola incorrerebbe nella nullità di cui all'art.1815, comma secondo, c.c., senza peraltro determinare alcuna invalidità derivata della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi, laddove a sua volta rispettosa del tasso soglia (conseguenza, anche questa, chiarita dalla Suprema Corte).

Per quanto concerne l'individuazione del parametro di riferimento, benché la Banca d'Italia, nel dettare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, abbia escluso dalla rilevazione proprio gli interessi moratori (cfr. istruzioni 8 gennaio 2003 - C4, punto d, in G. U. 8 gennaio 2003, n. 5; aggiornamento agosto 2009, in G.U. 29 agosto 2009, n. 200), cosicché il tasso soglia nei decreti ministeriali è stato individuato sulla base degli interessi corrispettivi praticati, la stessa Banca d'Italia ha poi sottolineato che, secondo una verifica compiuta, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali (aggiungendo successivamente che *“in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”*: si vedano i chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013) e in tal senso si rinvencono indicazioni anche nei decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In un siffatto contesto, posto che deve farsi rinvio ai decreti ministeriali, cui è dalla

legge demandata l'individuazione dei tassi soglia, qualora il D.M. vigente al momento della conclusione del contratto contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., di questo tasso medio di mora deve pur tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori, in aderenza al principio di simmetria già espresso con riguardo alle c.m.s. (cfr. Cass. n. 16303 del 2018). Secondo il principio di diritto enunciato dalla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 19597 del 2020, dunque, <<la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto">>. Solo quando il decreto ministeriale di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, allora ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato con la maggiorazione ivi prevista.

Ebbene, nel caso in esame, nel contratto di mutuo dedotto in causa, stipulato in data 19.12.2003, il tasso di mora è stato stabilito nella percentuale del 6,200% (cfr. contratto di mutuo al par. 5, pag.3), che è rispettoso del tasso soglia stabilito per lo stesso interesse corrispettivo (tasso soglia usura per il corrispettivo del mutuo vigente ratione temporis risulta infatti essere quello del 6,225%).

Il ricorrente per costruire la sua eccezione di usurarietà spiega che *"ipotizzando il costante ritardo nel pagamento della rata ... la mora applicata (come da contratto all'intera rata) fa lievitare la rata ad euro 487,67. In tal modo la successione degli interessi corrispettivi presenti nella rata e di quelli moratori calcolati sulla rata intera provocano una modifica del piano di ammortamento con un T.E.G. oltre soglia"*.

Appare evidente che la suddetta metodologia sia difforme da quella chiarita dalle Sezioni Unite (nella sentenza sopra citata) e che il riferimento al piano di ammortamento sia del tutto inconferente, essendo la mora subordinata ad un evento incerto, l'inadempimento, che non rientra nella modulazione dell'ammortamento; l'operazione compiuta nella contestazione in questione implica di fatto una sommatoria tra l'interesse corrispettivo e

quello moratorio, che appare erronea sia sul piano logico-giuridico (il tasso corrispettivo costituisce il costo del finanziamento, il tasso moratorio la conseguenza risarcitoria dell'inadempimento), né sul piano matematico, posto che le percentuali di riferimento dei tassi si riferiscono a grandezze differenti (quella del capitale nel primo, quella della rata nel secondo).

Quanto sopra è assorbente per il rigetto del primo motivo di ricorso.

Il ricorrente si duole poi della circostanza che il TAEG in concreto applicato al rapporto sia diverso da quello stabilito in contratto e pretende da ciò, la riformulazione di quanto dovuto, con applicazione del tasso sostitutivo *ex art.* 125-bis, comma 7, T.U.B.

Sul punto è assorbente osservare quanto segue.

In tema di contratti bancari, l'indicazione dell'ISC, anche se omessa o incompleta o non corretta, non influisce sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto, ma unicamente in termini di buona fede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza.

L'art. 116 co 3 del Testo Unico Bancario attribuisce al CICR il potere di individuare: - le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; - le disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; - i criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; - l'individuazione degli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

Ebbene, in attuazione della suddetta norma, con delibera del 4.3.2003 (cfr. art. 9 in tema di informazione contrattuale) il CICR ha stabilito che: *"1. Al contratto deve essere unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima"*. La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l'ISC

dapprima all'interno delle proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza e delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Ciò che qui preme evidenziare è che la delibera CICR 4.3.2003 è espressione di poteri di normazione secondaria in materia di corretta informazione nell'ambito della pubblicità precontrattuale (discendenti come visto dall'art.116.3 TUB), che non sono riconducibili né all'art. 117 co 2 – il quale stabilisce che: “il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma” – né all'art. 117 co 8 TUB – il quale a sua volta prevede che: “*La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia*” (potere questo mai esercitato) –

La conseguenza (discendente dalla lettera della norma) è che alla mancata indicazione dell'ISC non può applicarsi né l'art. 117 co 4 né l'art. 117 co 7 del TUB, che riguardano la mancata indicazione del tasso debitore e che è insuscettibile di applicazione analogica all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente.

E' diversa la prospettiva nei contratti di credito al consumo, ove, per l'esigenza di assicurare piena tutela al contraente più debole, viene esplicitamente stabilito che il tasso annuo effettivo globale costituisca elemento essenziale del contratto (art. 124 TUB) e che la sua erronea indicazione determini la nullità (si badi) dei soli costi non considerati nel calcolo di tale indicatore, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso.

Tuttavia, in assenza di tale espressa previsione, non essendo l'ISC un tasso contrattuale, ma semplicemente un indice funzionale alla trasparenza ed alla lettura delle condizioni contrattuali, deve ritenersi che la sua erronea indicazione non possa determinare alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e sul tasso di interesse effettivamente pattuito, ciò non determinando alcuna nullità del tasso pattuito (peraltro esclusa, per quanto sopra evidenziatosi, anche dall'art. 125 bis in materia di TAEG nel “credito al consumo”).

Deve in conclusione ritenersi che: “l'erronea indicazione dell'ISC pubblicizzato... pur

concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117 co 6 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR. Di conseguenza la violazione di tale obbligo di trasparenza, nei termini dell'erronea indicazione dell'ISC, non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta” (cfr. Tribunale di Milano sez. 26/10/2017, n.10832, est. Tombesi; nonché Tribunale Milano, Sez. VI, dott. Stefani (5023/2018, 7.5.2018); Tribunale di Bologna, Sez. III, dott.ssa Arceri, 28011/2017 19.9.2017; 1722/2016 del 28.6.2016; Tribunale Catania, Sez. IV, ord 17.3.2018, dott. Ciraolo; Tribunale di Ferrara, sent. 810/2017 dell'8.8.2017, dott.ssa Ghedini; Tribunale di Roma, ord. 19.4.2017 dott Russo; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord. 5.10.2017 dott.ssa Sabatino; Tribunale di Cagliari 2724/2014, dott. Andrea Bernardino).

Da quanto sopra, discende pertanto l'infondatezza della pretesa formulata dal ricorrente in via subordinata.

Le eccezioni formulate dal ricorrente (in via oltremodo tardiva soltanto nelle note conclusive) ed afferenti al presunto anatocismo che si anniderebbe nella capitalizzazione composta applicata dalla banca nell'ammortamento del mutuo dedotto in causa, il quale a sua volta determinerebbe il superamento del tasso soglia del TEG contrattuale, devono essere superate alla luce delle seguenti considerazioni.

Pur nella consapevolezza che le Sezioni Unite della S.C. saranno chiamate ad esprimersi sulla legittimità del sistema di ammortamento a rate costanti, occorre osservare che in materia di mutui -per costante orientamento anche di questo Tribunale- il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente

sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente (in senso analogo anche Cass., 19 marzo 2022, n. 16221).

La pretesa sarebbe infondata anche se si aderisse alla ricostruzione che riconosce che tale sistema di ammortamento generi effettivamente una capitalizzazione composta insita nella sua formula di calcolo.

Per un verso, infatti, nel sistema alla francese, malgrado l'uso della capitalizzazione composta, difetta la caratteristica qualificante del divieto, consistente nel pericolo di crescita indefinita e senza limiti del debito per interessi.

Infatti, anche ad ammettere che la quota interessi sia calcolata sulla quota capitale in scadenza, rendendo evidente la produzione di interessi su interessi per annualità successive alla prima, è decisiva la considerazione che:

- gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili *ex ante* sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro;
- i due piani di ammortamento –sia l'interesse calcolato sul debito residuo senza evidenza della capitalizzazione composta o sulla quota capitale in scadenza– sono perfettamente fungibili ed equivalenti dal punto di vista economico e finanziario.

A tale proposito, acuta dottrina ha rilevato come il medesimo fenomeno di fatto (ossia la capitalizzazione composta) abbia luogo in contesti giuridici diversi e assuma connotati giuridici differenti, a seconda della situazione.

Con riguardo ai contratti di credito, in particolare, nel sistema alla francese per il calcolo della rata costante del mutuo, la capitalizzazione composta diventa solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione.

Non sussiste alcuna *eadem ratio legis* né alcuna equivalenza di risultati pratici, che consenta l'estensione del divieto di anatocismo al caso, qui in discussione, del mutuo a rata costante (in tale senso, per tutti, Trib. Torino, 15 settembre 2020).

Per altro verso (manifestazione di operatività dell'interesse composto, consistente nel



